



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2007 (11.12)
(OR. en)**

**16289/07
ADD 1**

PECHE 374

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima) / Consiglio

n. prop. Comm: 15506/07 PECHE 347 - COM(2007) 734 defin.

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici **(LA)**
- Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

Il presente regolamento va considerato come un primo passo verso l'instaurazione di condizioni atte a consentire lo sfruttamento sostenibile della pesca nel Mar Nero e a rafforzare quindi la stabilità a lungo termine del settore delle catture in Bulgaria e Romania. A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania, si stanno stabilendo per la prima volta, per il 2008, le possibilità di pesca e misure tecniche provvisorie, sulla base dei dati presentati da entrambi gli Stati membri e tenuto conto delle osservazioni trasmesse dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) il 9 ottobre 2007. Dovrebbe essere promossa una cooperazione nel settore della pesca con i paesi terzi che si affacciano sul Mar Nero e si dovrebbe esaminare la possibilità di istituire un'organizzazione regionale per la pesca.

Dichiarazione della delegazione bulgara

La Bulgaria accoglie con favore la dichiarazione della Commissione e sottolinea ancora una volta che il regolamento è soltanto la prima fase di un lungo processo volto ad istituire norme comunitarie valide ed efficaci per il Mar Nero. È chiaro che sarà necessario avviare altri studi scientifici per ottenere i dati di ricerca mancanti. Pertanto, e nel contesto dei futuri negoziati in materia di pesca con gli Stati non membri dell'UE che si affacciano sul Mar Nero, la Bulgaria attribuisce a questo regolamento un carattere transitorio che non costituisce un precedente per il futuro.
